

I requisiti visivi per il porto d'armi

Una guida per scoprire le tre tipologie di licenza (difesa personale, caccia e uso sportivo) e i requisiti visivi necessari per ottenere il porto d'armi

Le armi non hanno solo un'accezione negativa. Oltre a essere uno strumento di difesa (e, troppo spesso, di offesa), pistole e fucili sono anche attrezzature sportive, utilizzate in discipline dall'importante tradizione olimpica e dall'elevato numero di medaglie conquistate dai tiratori azzurri. Da non dimenticare, poi, che sono ancora numerosi gli italiani che imbracciano la doppietta per dedicarsi alla caccia, nonostante le tante campagne per l'abolizione dell'attività venatoria.

Per tutti i casi, è necessario un porto d'armi che richiede il rispetto di numerosi e rigidi requisiti, anche e soprattutto visivi. *Ottica Italiana* conclude la rassegna dei requisiti legati a licenze, patenti e brevetti con una guida per il porto d'armi.

Licenza di porto di arma per difesa personale

Consente il porto dell'arma fuori dalla propria abitazione e ha validità annuale. È necessario essere maggiorenni e avere una ragione valida e motivata che giustifichi la necessità di essere armati. L'autorizzazione è rilasciata dal Prefetto.

Licenza di porto di arma lunga per il tiro a volo

Questo licenza, rilasciata dal Questore, è destinata all'uso sportivo e permette di esercitare le discipline del tiro a volo e del tiro a segno. In particolare, per il tiro a segno è necessario iscriversi presso una sezione di Tiro a segno nazionale o presso un'associazione di tiro iscritta a una federazione sportiva affiliata al Coni.

La licenza di porto di fucile con canna ad anima liscia, per il tiro a volo, autorizza il titolare al porto delle sole armi idonee all'esercizio della specifica attività di tiro. La licenza ha una validità di 6 anni.

Licenza di porto di fucile per uso di caccia

È la licenza che autorizza al porto di fucile per uso di caccia nei periodi di apertura della stagione venatoria. L'abilitazione all'esercizio venatorio, necessaria per richiedere la licenza, si consegue dopo un esame pubblico, sostenuto davanti a un'apposita commissione nominata dalla Regione in ciascun capoluogo di provincia. È un esame necessario per il primo rilascio e in caso di revoca della licenza, che ha una durata di 6 anni e viene rinnovata solamente dietro alla richiesta del titolare, associata a specifica documentazione medica di idoneità.

Sono diversi e specifici anche i documenti da richiedere e utilizzare per il porto d'armi, in base alle diverse esigenze. La denuncia di detenzione e cessione va presentata quando si entra in possesso o si cedono armi e cartucce. L'autorizzazione all'acquisto serve per acquistare armi da sparo e munizioni e per trasportarle fino al domicilio. La licenza per collezione permette la detenzione, ma non il porto, di armi corte e lunghe, in numero superiore a quello normalmente consentito.

Infine, la vidimazione carta di riconoscimento serve per trasportare le armi dalle sezioni di tiro al luogo di detenzione e viceversa. L'arma detenuta deve essere denunciata alla Questura o al Commissariato di zona, oppure in Questura o alla stazione Carabinieri competente per territorio. È possibile detenere fino a un massimo di 3 armi comuni da sparo, 6 armi sportive e un numero illimitato di fucili da caccia. Le armi possedute non possono essere portate fuori dal luogo di detenzione, a meno che non si abbia l'autorizzazione. Invece, nel caso di armi antiche, artistiche o rare, i requisiti cambiano. Sono considerate armi antiche quelle ad avancarica e quelle fabbricate anteriormente al 1890. La licenza di collezione permette di detenere armi antiche, artistiche o rare di importanza storica in numero superiore a otto. Per le armi in collezione non è consentito detenere munizioni. La licenza ha carattere permanente, quindi non deve essere rinnovata ogni anno.

I requisiti per il porto di fucile da caccia e porto d'armi per difesa personale

Sono indicati nel decreto del Ministero della Sanità del 28 aprile 1998 che, all'art. 3, prevede che "l'accertamento dei requisiti psicofisici minimi per il rilascio e il rinnovo dell'autorizzazione al porto di fucile per uso caccia e al porto d'armi per difesa personale venga effettuato dagli uffici medico legali o dai distretti sanitari delle unità sanitarie locali o dalle strutture sanitarie militari e della Polizia di Stato".

Nel momento in cui chi richiede la licenza si sottopone agli accertamenti, deve presentare un certificato anamnestico, compilando un modello rilasciato dal medico di fiducia o da un medico di Medicina Generale che riporti una data non anteriore a tre mesi. Il medico certificatore prescriverà tutti gli ulteriori specifici accertamenti che riterrà necessari, da effettuarsi presso strutture sanitarie pubbliche. Il giudizio di non idoneità deve essere comunicato entro cinque giorni all'autorità di pubblica sicurezza competente per territorio di residenza anagrafica dell'interessato.

Requisiti visivi

Difesa personale

Con visione binoculare il visus naturale è 1/10 per ciascun occhio e il visus corretto è di 10/10 complessivi.

È ammessa la correzione con lenti sferiche positive fino a 5 diottrie e negative fino a 10 diottrie. L'eventuale differenza fra i due occhi non deve essere superiore a 3 diottrie per l'ipermetropia e a 3 diottrie per la miopia

Tabella riassuntiva dei requisiti visivi

CATEGORIA	VISTA
DIFESA PERSONALE	a) visione binoculare: visus naturale 1/10 per ciascun occhio; visus corretto 10/10 complessivi. È ammessa correzione con lenti sferiche positive fino a 5 diottrie e negative fino a 10 diottrie; l'eventuale differenza fra i due occhi non deve essere superiore a 3 diottrie per l'ipermetropia e a 3 diottrie per la miopia. Per la correzione dell'astigmatismo, non sono ammessi vizi di rifrazione superiori alle 3 diottrie per l'ast. miopico, alle 2 diottrie per l'ast. ipermetropico e alle 4 diottrie per l'ast. misto; b) soggetti monocoli: visus naturale minimo: 1/10 - visus corretto 9/10. È ammessa correzione con lenti sferiche positive fino a 5 diottrie e negative fino a 10 diottrie. Per la correzione dell'astigmatismo valgono gli stessi valori riferiti ai soggetti con visione binoculare; c) senso cromatico sufficiente al test delle matassine colorate.
PORTO DI FUCILE E SPORT TIRO A VOLO	visione binoculare - acutezza visiva non inferiore a 8/10 per l'occhio che vede meglio, raggiungibile anche con lenti sferiche o cilindriche di qualsiasi valore diottrico; l'acutezza visiva può essere raggiunta anche con lenti a contatto, anche associate ad occhiali; - per i monocoli l'acutezza visiva deve essere almeno 8/10, raggiungibile anche con correzione di lenti normali o corneali o con l'uso di entrambe; - senso cromatico sufficiente al test delle matassine colorate.

Fonte: www.aslmilano.it

Per la correzione dell'astigmatismo, non sono ammessi vizi di rifrazione superiori alle 3 diottrie per l'astigmatismo miopico, alle 2 diottrie per l'astigmatismo ipermetropico e alle 4 diottrie per l'astigmatismo misto.

Con soggetti monocoli, il visus naturale minimo è 1/10 e il visus corretto 9/10. È ammessa la correzione con lenti sferiche positive fino a 5 diottrie e negative fino a 10 diottrie. Per la correzione dell'astigmatismo valgono gli stessi valori riferiti ai soggetti con visione binoculare. Il test delle matassine colorate è sufficiente per il senso cromatico.

Porto di fucile e sport tiro a volo

Per la visione binoculare, l'acutezza visiva non deve essere inferiore a 8/10 per l'occhio che vede meglio, raggiungibile anche con lenti sferiche o cilindriche di qualsiasi valore diottrico; l'acutezza visiva può essere raggiunta anche con lenti a contatto, anche associate ad occhiali. Per i monocoli, l'acutezza visiva deve essere almeno 8/10, raggiungibile anche con correzione di lenti normali o corneali o con l'uso di entrambe.

Il test delle matassine colorate è sufficiente per il senso cromatico.

I documenti da presentare

Per accertare i requisiti sanitari necessari per ottenere l' idoneità e, quindi, l' autorizzazione al porto fucile e al porto d' arma, al momento della visita dovrà essere presentato il documento d' identità, il certificato anamnestico, rilasciato dal medico di famiglia con data non anteriore a tre mesi, e la tessera sanitaria, oltre alla ricevuta del pagamento della visita medica e a una marca da bollo. L' accertamento è effettuato dagli uffici medico-legali o dai distretti sanitari delle unità sanitarie locali oppure dalle strutture sanitarie militari e della Polizia di Stato.

In caso la valutazione sia negativa, l' interessato può opporre ricorso a un collegio medico costituito presso l' unità sanitaria locale competente, composto da almeno tre medici, di cui uno specialista in medicina legale e delle assicurazioni e integrato di volta in volta da uno specialista nella patologia inerente al caso specifico. I medici devono essere pubblici dipendenti. L' esito del ricorso sarà comunicato entro cinque giorni all' interessato e alla competente struttura di pubblica sicurezza.

Per maggiori approfondimenti

www.polizia.it

www.asl.milano.it

www.federcaccia.org